

APPALTI: Gara - Aggiudicazione - Revoca - Riferimento al difetto in capo all'aggiudicatario del requisito della regolarità fiscale - Ove il concorrente interessato sia stato destinatario di diversi avvisi di accertamento relativi a IMU non versata - Per un ingente importo complessivo - Legittimità.

Tar Sicilia - Palermo, Sez. III, 22 novembre 2021, n. 3209

“[...] Ai fini della verifica del requisito di regolarità fiscale, poiché la comunicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (tramite sistema AVCPass) non comprende i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, è rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo. In ogni caso, l’omesso pagamento di imposte o tasse locali può integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell’accertamento effettuato dall’ente competente alla gestione del tributo[...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alcamo, con le relative deduzioni difensive e la documentazione;

Vista la memoria di replica di parte ricorrente;

Vista la memoria del resistente Comune;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 55, 60, 119 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano alla camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

– con il ricorso in esame la società istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto e trasbordo e/o conferimento di rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta per mesi dodici, a causa di presunte violazioni gravi, definitivamente accertate in materia di tributi locali e, segnatamente, per IMU pari ad € 347.880,97 complessive; contestualmente gravando altresì il provvedimento di aggiudicazione alla ditta seconda classificata;

– affida il ricorso alle censure di:

1) *Erronea e falsa applicazione dell’art. 80 co. 4 del dlt 50/2016 con riferimento all’art. 1 comma 785 della l. 160/2019 – con riferimento alla pretesa ICI e IMU anni 2013-2016;* 2) *Erronea e falsa applicazione dell’art. 80 co. 4 ultimo periodo del dlt 50/2016 con riferimento all’imposta anni 2009-2012;* 3) *Erronea e falsa applicazione dell’art. 80 co. 4 del dlt 50/2016 con riferimento all’art. 12 del dlt 504/1992 e all’art. 1 co. 785 della l. 160/2019;*

– ha quindi chiesto, previo accoglimento dell’istanza cautelare, l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese;

– si è costituito in giudizio il Comune di Alcamo, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, anche con l’adozione di una sentenza in forma semplificata; chiedendo, altresì, la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. o, in subordine, ai sensi dell’art. 26, co. 1, cod. proc. amm.;

– dopo il rinvio disposto alla camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 su concorde istanza delle parti costituite, alla camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 – presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale – la causa è stata posta in decisione, previo avviso del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari previo avviso del Presidente del Collegio, sussistendone tutti i presupposti ed essendo stato dato avviso dal Presidente del Collegio;

Ritenuto che il ricorso in esame non è fondato per ritenuta infondatezza dei tre motivi dedotti, i quali, per ragioni di ordine logico, possono essere trattati congiuntamente;

Ritenuto, in particolare, che:

– la revoca dell’aggiudicazione, di cui la ricorrente è destinataria, è stata disposta in applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 4, del d. lgs. n. 50/2016, secondo cui, per quanto qui di specifico interesse “4. *Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni*

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”;

– come ritenuto da questa Sezione con recentissima decisione, nella quale è stato richiamato il parere dell’ANAC n. 295/2020, “...*Ai fini della verifica del requisito di regolarità fiscale, poiché la comunicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (tramite sistema AVCPass) non comprende i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, è rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo. In ogni caso, l’omesso pagamento di imposte o tasse locali può integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell’accertamento effettuato dall’ente competente alla gestione del tributo...*” (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. III, 23 luglio 2021, n. 2288);

Ritenuto, in particolare, che, come si evince dalla documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione:

– alla ricorrente sono stati notificati via pec in data 16 ottobre 2017 i seguenti avvisi di accertamento: a) avviso di accertamento IMU anno 2013 n. 89 del 18 settembre 2017, per un totale di € 79.737,00; b) avviso di accertamento IMU anno 2014 n. 69 del 18 settembre 2017, per un totale di € 77.411,00; c) avviso di accertamento IMU anno 2015 n. 28 del 18 settembre 2017, per un totale di € 78.840,00; d) avviso di accertamento IMU anno 2016 n. 49 del 19 settembre 2017, per un totale di € 61.518,00;

– alla predetta sono stati altresì notificati un avviso di accertamento esecutivo IMU, ai sensi dell’art. 1, commi 792 e ss. della l. n. 160/2019, anno di imposta 2017, del 14 dicembre 2020 e notificato in data 24 dicembre 2020 tramite racc. a/r, per un totale da versare pari a € 54.180,00; nonché, un avviso di accertamento esecutivo IMU, ai sensi del su citato art. 1, commi 792 e ss., anno di imposta 2018, del 14 dicembre 2020 e notificato via pec in data 2 febbraio 2021, per un totale da versare pari a € 60.894,00;

Ritenuto di dovere precisare che:

– come si evince dall’attestazione del competente Servizio del Comune datata 11 agosto 2021 (in atti), i debiti tributari relativi all’IMU, per i quali l’ente locale ha disposto la revoca, non attengono al pregresso debito relativo agli anni dal 2009 al 2012, per i quali la stessa ricorrente documenta l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione; con conseguente infondatezza del secondo motivo;

– piuttosto, i debiti tributari su indicati presentano il carattere della gravità avuto riguardo al valore complessivo, e della definitività in quanto tutti gli avvisi di accertamento risultano regolarmente notificati e non contestati;

Ritenuto, in particolare, che:

– per quanto attiene agli avvisi di accertamento per gli anni dal 2013 al 2016, il Comune ha documentato anche l'emissione dell'ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. n.639/1910, notificata in data 30 dicembre 2019;

– non persuade la presunta irrilevanza dell'ingiunzione fiscale, quale mero atto di accertamento, quanto ai presupposti della contestata revoca, per almeno un duplice ordine di ragioni:

a) innanzitutto, in quanto l'ingiunzione fiscale costituisce, per consolidata giurisprudenza, lo strumento di riscossione alternativo all'iscrizione a ruolo, in base alle disposizioni già contenute nell'art. 52 del d.lgs n.446/1997 e, successivamente, in base a quanto previsto dall'art. 4, co. 2 *sexies*, del d.l. n. 209/2002 e dall'art. 7, co. 2, lett. *gg) quater*, del d.l. n. 70/2011 (per la ricostruzione del complesso sistema normativo, v. Cass. Civ., Sez. II, ord. 28 settembre 2017, n. 22710);

b) in secondo luogo, in quanto la dubbia natura dell'ingiunzione (in quanto intesa quale atto di mero accertamento) non esclude la definitività dello stesso accertamento, la quale (definitività) – come si evince dal chiaro tenore dell'art. 80, co. 4, su riportato – attiene ad atti non più soggetti a impugnazione, come nel caso di specie;

– pertanto, nessun rilievo, rispetto alla definitività dell'accertamento, assume il riferimento di parte ricorrente alla mancata notifica della cartella di pagamento (v. memoria depositata il 25 ottobre 2021);

– deve ulteriormente osservarsi che, come documentato dal Comune di Alcamo, la situazione di irregolarità fiscale era nota alla parte ricorrente, la quale, nell'ambito di un diverso rapporto contrattuale con l'ente locale, aveva prestato consenso alla compensazione del proprio credito con una parte del credito tributario vantato dal Comune;

– conseguentemente, non coglie nel segno neppure il primo motivo;

Ritenuto, inoltre, quanto al terzo motivo, che:

– per quanto concerne i due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2017 e 2018, gli stessi sono stati emessi in dichiarata applicazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, com'è noto, ha previsto la possibilità per gli enti locali di emettere, a partire dal 1° gennaio 2020, un atto unico che contiene già tutti gli elementi per costituire un titolo idoneo al recupero coattivo dell'importo da

riscuotere, per mezzo di un atto che ha anche la funzione di “avviso di accertamento” e, pertanto, assume una funzione bivalente agevolando l’ente locale nella riscossione coattiva;

– ciò premesso, nessun rilievo, quanto alla definitività dei due avvisi, può avere l’avvenuta presentazione, da parte della ricorrente, di un’istanza di autotutela – e l’intenzione, dichiarata in ricorso, di impugnare il relativo diniego – in quanto tale istanza non elide la definitività dell’accertamento e non sospende il termine per presentare ricorso;

– del resto, il giudice tributario potrebbe pronunciarsi solo sulla legittimità del diniego di autotutela, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria (v., tra le tante, Cass. Civ., Sez. V, 26 settembre 2019, n. 24033);

– né incide sulla definitività prevista dall’art. 80 co. 4, del d. lgs. n. 50/2016 l’invocata sospensione dell’esecuzione prevista dal su citato art.1, co. 792, lett. b) della l. n. 160/2019, che attiene alla fase della riscossione coattiva;

Ritenuto conclusivamente che:

– il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati;

– le spese di giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto: a) del valore della controversia; b) della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta; c) della manifesta infondatezza dei motivi, come evincibile anche dalle difese e dalla documentazione prodotta dal Comune; nulla spese con riguardo alla parte controinteressata, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Alcamo, che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese con riguardo a Eco Consul s.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

IL SEGRETARIO